



*Centro Residenziale Anziani "S. Scalabrin"*  
Arzignano

---

**STATUTO DELL'ENTE**

Allegato "A" alla delibera n. 13-2018  
Approvato con DDR n. 7 del 26/03/2018

## **ARTICOLO 1 - ORIGINE**

Il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano ha origine dai testamenti 22 aprile 1895 in atto pubblico del dr. Pieropan 8 agosto 1895 deposto in forma segreta dal notaio Zuffellato, 31 agosto 1895 deposto pure in forma segreta dallo stesso Notaio e 28 ottobre 1895 in atto pubblico rogiti del Notaio medesimo, del compianto Sebastiano Scalabrin e della transazione della causa intentata dagli eredi del fondatore 17 novembre 1911 in atti del Notaio Giovanni Fasolo.

Concorsero ad aumentare notevolmente le rendite del fondatore Scalabrin altri successivi lasciti di persone benemerite.

L'istituzione è stata eretta in Ente Morale con R.D. del 13 febbraio 1913.

Con decreto del 15 novembre 1938, invece, la gestione dell'Istituzione e dell'Ospedale Civile sono state decentrate dall'Ente Comunale di Assistenza ed affidate ad una propria unica amministrazione.

La gestione congiunta è proseguita fino al 28.6.1971, data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Residenziale “S. Scalabrin” nominato con decreto prefettizio n. 14032 – Div. IV – del 21.6.1971, a seguito della separazione dall'Ospedale L. Cazzavillan di Arzignano costituito in Ente Ospedaliero autonomo in esecuzione del D.P.R. 26.5.1969, N. 542.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili risultanti dal registro degli inventari, tenuto ai sensi dell'art. 18 e segg. della L.n. 6972/1890 ed approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE DELL'ENTE**

La denominazione dell'Ente è la seguente: Centro Residenziale Anziani S. Scalabrin con sede legale in Arzignano.

## **ARTICOLO 3 - NATURA GIURIDICA**

Il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” è una istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), regolata negli assetti fondamentali dal presente statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.

## **ARTICOLO 4 - SCOPO SOCIALE**

L'ente è costituito con lo scopo di operare nel campo dei servizi sociali valorizzando l'individuo ed operando per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione. In particolare l'ente riserva attenzione specifica nell'assistenza socio sanitaria dell'ospite anziano e/o disabile finalizzata al mantenimento ed al riacquisto della propria autonomia, sia fisica che psicologica.

Lo scopo è quello di sostenere, dirigere e creare iniziative di servizio nel campo sociale, in modo particolare mediante la predisposizione di attività di assistenza e la realizzazione di centri di servizio residenziale e diurni quali:

- 1) Realizzare centri di servizi residenziali, aperti e territoriali per anziani ed inabili;
- 2) Promuovere interventi, anche formativi, atti ad aiutare i cittadini ad affrontare positivamente le problematiche connesse all'invecchiamento;

### 3) Coinvolgere e sensibilizzare il volontariato;

L'Ipab trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge, e da contributi, lasciti e donazioni.

L'Ipab, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.

L'Ipab promuove e gestisce, direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati, la formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione continua degli operatori dei servizi assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle altre professionalità coinvolte, sia con finalità interne, per sostenere l'adeguamento e la flessibilizzazione delle professionalità coinvolte, sia con finalità esterne, allo scopo di promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi.

## **ARTICOLO 5 - NORME DI ACCOGLIMENTO, COMPORTAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento nella istituzione nonché le modalità di organizzazione dei servizi sono fissate da appositi regolamenti interni.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio l'ente provvede all'accoglimento gratuito, o parzialmente gratuito, di anziani indigenti.

## **ARTICOLO 6 - PATRIMONIO E FUNZIONAMENTO**

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 4, comma 1 entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente Statuto.

Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dell'Ipab stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

## **ARTICOLO 7 - ORGANI**

Sono organi dell'Istituzione:

- a) di governo ed indirizzo:
  - il Consiglio di Amministrazione
  - il Presidente
- b) di gestione:
  - il Segretario - Direttore
- c) di controllo:
  - il Revisore dei Conti

## ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il governo dell'Ipab è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da cinque componenti, tutti nominati dal Comune di Arzignano tra persone in possesso dei requisiti di conferibilità e di compatibilità previsti dall'articolo 11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 e dalle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni 5. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico.

Il Consigliere in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati.

I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. Le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e successivamente comunicate dall'Ipab al sindaco del Comune di Arzignano per la conseguente sostituzione. I Consiglieri, che ne surrogano altri anzitempo decaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nel quale entrano a far parte.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente, senza indugio, richiede al Comune di Arzignano la sostituzione del componente decaduto.

Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri dell'Ipab di Arzignano è vietata la loro revoca.

In ogni caso l'incarico di Consigliere dell'Ipab di Arzignano è incompatibile con la carica di:

- a. Sindaco, Consigliere e Assessore dell'Amministrazione Comunale di Arzignano;
- b. Dipendente dell'Ipab o di strutture, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la struttura dell'Ipab di Arzignano o comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle Ipab e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002. n. 22 e successive modifiche;
- c. Presidente, Consigliere e Assessore della Provincia, della Regione e degli altri enti locali territoriali con competenza in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ipab di Arzignano;
- d. Direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario dell'azienda ULSS nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ipab, nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali.

Qualora sopravvengano condizioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi.

## **ARTICOLO 9 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE**

Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

## **ARTICOLO 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche;
- l'approvazione dei regolamenti;
- l'adozione della dotazione organica del personale dipendente;
- l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei bilanci d'esercizio;
- l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie;
- la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
- l'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la nomina del Direttore;
- la determinazione delle rette di degenza e delle tariffe dei servizi.

Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai regolamenti.

## **ARTICOLO 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui al precedente art. 10, con le modalità di seguito indicate ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque convocato per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio nei tempi stabiliti dalla legge.

La convocazione alle sedute, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 72 ore prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta.

Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità con il consenso unanime di tutti i consiglieri, da esprimersi entro l'inizio della seduta interessata.

## **ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

Per la validità delle sedute è prescritta la presenza di almeno tre componenti in carica.

I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Al medesimo obbligo è soggetto pure il verbalizzante.

Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione, secondo quanto previsto al comma 3.

La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa ed affisse all'albo on line dell'Ipab.

I processi verbali delle sedute sono redatti a cura del Presidente e del Segretario-Direttore o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più giovane in carica.

## **ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ipab di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, e ne presiede e dirige le sedute;
- adotta, i provvedimenti d'urgenza che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni;
- presenta al Sindaco del Comune di Arzignano, a titolo informativo, il bilancio e la relazione annuale sullo stato di gestione dell'Ente.

## **ARTICOLO 14 - GRATUITA' DELLE FUNZIONI**

Le funzioni degli amministratori dell'Ente sono gratuite.

## **ARTICOLO 15 - IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ipab nel rispetto dell'art. 4 D..Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al Direttore spetta, pertanto, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Il Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell'Ipab, adotta tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione collaborando con il Presidente e i Consiglieri ai quali risponde dei risultati dell'attività svolta.

Il Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.

Il compenso annuo complessivo del Direttore dell'Ipab non può eccedere quello previsto dall'art.72, comma 5 ter della L.R. 30.01.1997, n. 6.

## **ARTICOLO 16 - IL REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale del Veneto secondo le modalità previste dalla L.R. 30/12/2016, n. 30, dura in carica 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Al Revisore dei Conti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il Revisore dei Conti:

- rilascia il parere prima dell'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio d'Esercizio;
- nella relazione sul Bilancio d'Esercizio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso;
- svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme vigenti.

## **ARTICOLO 17 - PERSONALE**

L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Appositi regolamenti interni disciplinano inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto, dai Regolamenti interni, dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e dai Contratti individuali di lavoro.

## **ARTICOLO 18 - COMITATO DEI FAMILIARI E CARTA DEI SERVIZI**

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001, l'Ipab di Arzignano favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti e dei familiari avente il ruolo di:

- a) collaborare con l'Ipab di Arzignano per una migliore qualità dei servizi offerti e per una completa e tempestiva diffusione delle informazioni agli ospiti ed alle famiglie;
- b) promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
- c) partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell'Ipab avviene secondo le normative di legge e di regolamento vigenti nonché secondo la Carta dei Servizi.

## **ARTICOLO 19 - ALBO DELL'ENTE**

L'Ente applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in conformità al regolamento interno.

Resta fermo l'obbligo di pubblicazione all'Albo on line di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.